

TORNATA DEL 28 APRILE 1851

- 40 -

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE MARCHESE ALFIERI.

SOMMARIO. *Seguito della discussione sul progetto di legge per la riammissione agli esami — Dichiarazioni del ministro dell'istruzione pubblica — Emendamento del senatore Riberi — Parlano i senatori Demargherita e Cantù — Addizioni al progetto del senatore Moris — Osservazioni dei senatori Di Collegno Giacinto, De Fornari e Maestri — Ordine del giorno del senatore Pinelli — Questione pregiudiziale del senatore Di Pollone — Il senatore Riberi ritira il suo emendamento — Reiezione delle proposte Moris e di quella dell'ufficio centrale — Adozione del progetto ministeriale.*

La seduta è aperta alle ore due pomeridiane.

(Si legge il processo verbale della tornata antecedente, il quale viene senza osservazioni approvato.)

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE E ADOZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LA RIAMMISSIONE AGLI ESAMI.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sul progetto di legge portante disposizioni circa la riammissione agli esami. Avrà presente il Senato che al punto in cui fu pronunciata la chiusura della discussione generale sopra questo progetto si trovavano in presenza cinque sistemi più o meno diversi, o contraddicentisi fra loro.

Il primo sistema era quello del Governo, con cui si dà facoltà agli studenti rimandati negli esami di presentarsi ad un nuovo esperimento quante volte essi lo vogliano.

Il secondo sistema è quello proposto come un emendamento dal senatore De Fornari, che meno si scosta dal progetto ministeriale. Il senatore De Fornari, quantunque più propenso alla massima che informa il progetto del Governo, tuttavia, a scanso degli inconvenienti che egli vedrebbe nell'adozione degli altri sistemi, acconsentirebbe ad una modificazione, la quale avrebbe tratto più all'esecuzione che al principio della legge. Egli, cioè, ammetterebbe che trattandosi di ammissione ad esami oltre i due primi nei quali fu rimandato lo studente, si ricercasse quello che l'ufficio centrale vorrebbe che fosse ricercato per l'ammissione al terzo esame, vale a dire una concessione del ministro la quale potesse darsi sulla presentazione di un certificato favorevole dei professori.

Verrebbe in terzo luogo il sistema dell'ufficio centrale. Questo sistema, quale fu esposto negli emendamenti da esso suggeriti, ammetterebbe una parte del sistema ministeriale in quanto agli esami per le scuole secondarie; ma in quanto

agli esami relativi ai corsi universitari non ammetterebbe che una prova di più, cioè un terzo esperimento al quale non si giungerebbe se non mediante l'adempimento delle condizioni di cui ho fatto cenno parlando dell'emendamento De Fornari.

Il quarto luogo viene il sistema proposto dal senatore Moris. Con questo sistema si farebbe luogo non ad una riammissione indefinita, ma alla riammissione ad un terzo esame, e per esservi ammesso converrebbe che l'esaminando, reietto in altri due primi esami, avesse nell'ultimo riportato la metà almeno dei voti che sono in mano degli esaminatori.

Finalmente il quinto sistema è quello della legge attualmente in vigore.

Ho creduto bene richiamare alla memoria del Senato lo stato della questione, a fronte dell'articolo 1 sul quale deve versare ora la discussione, onde iniziarla e dirigerla quindi in modo che non dia luogo a confusioni. Credo perciò dover proporre al Senato, che la discussione si porti da prima sull'emendamento che più si scosta dal sistema ministeriale. Questo, a mio parere, sarebbe quello del senatore Moris; quindi verrebbe l'emendamento dell'ufficio centrale, e poscia quello proposto dal senatore De Fornari, il quale sarebbe una modificazione riferibile piuttosto all'articolo 2 che al primo, ma modificazione che è bene aver presente quando si darà il voto sull'articolo 1.

Se il Senato non ha cosa in contrario, io inviterò gli oratori a parlare in primo luogo sul merito dell'emendamento del senatore Moris, e credo di non far cosa discara al Senato trattandosi di un progetto di legge il cui valor principale sta nell'articolo primo, pregando coloro che prenderanno la parola di attenersi strettamente alla questione attuale; perchè, in caso diverso, facilmente si tornerebbe indietro, e si verrebbe a ravvivare la discussione generale già troppo lungamente protratta.

CANTÙ, relatore. Domando la parola.

GIOLA, ministro dell'istruzione pubblica. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al ministro dell'istruzione pubblica.

GIOLA, ministro dell'istruzione pubblica. Ho domandato la parola non certamente per ripigliare la discussione che già da due giorni occupa questo Consesso, ma unicamente per emettere una specie di dichiarazione nella quale il Senato (ove stimi che possa influire nei suoi voti) prenderà atto, se così gli piaccia, nel modo più esplicito e solenne.

Nella Sessione passata l'egregio professore Riberi ha emessa una idea perfettamente vera, perfettamente giusta, una di quelle idee che comandano, diciamo così, il convincimento. Esso ha detto in sostanza: non impediamo la indefinita ripetizione degli esami: ciò sarebbe irrazionale ed illiberale. Piuttosto pigliamo delle buone precauzioni, perchè gli esami che si faranno verso di questi, dirò così, ritardatari, offrano tutte quelle garanzie che la società può ragionevolmente desiderare.

Questo è il sistema stato esposto con molto senno dall'egregio professore.

Ora io dichiaro che il Governo entra perfettamente in queste vedute, e vi entra tanto più volentieri in quanto che questo concetto stesso già appariva evidentissimamente nel progetto primitivo che ebbe a sottoporre alla Camera dei deputati.

In quel progetto vi era infatti un articolo espresso così:

Un regolamento speciale prescriverà le forme e le condizioni dell'esame.

Quest'articolo era stato colà posto, perchè il Ministero, presentando i pericoli che potevano accompagnarsi a questa indefinita riammissione agli esami, pensava a provvedere, disponendo che gli esami stessi fossero fatti con molta diligenza e con rigorosa severità.

Le idee esposte dal professore Riberi rientrano dunque, come dicevo, in quelle che il Governo medesimo aveva già espresse nel primitivo progetto.

Quest'articolo che formava il terzo del progetto non fu confermato dalla Camera dei deputati, non perchè non se ne apprezzasse la ragionevolezza, ma perchè, trattandosi di materia regolamentaria, parve forse inutile il farne materia d'una legge speciale.

Ma se l'articolo non si incontra più nel progetto, non però manca il pensiero che lo dettò, secondo il quale formalmente dichiaro essere nell'intenzione del Governo (ove si facesse luogo a questa riammissione di esami ripetuti oltre alla seconda volta) di prescrivere una tal forma di esami per la quale la società ottenesse tutte le garanzie che si possono ragionevolmente desiderare.

Ho fatto questa dichiarazione per quell'influenza qualunque che fosse per avere nella deliberazione del Senato; nè mi dispiacerà se il Senato stesso vorrà anche pigliarne atto in quel modo che si crederà più esplicito e più solenne.

PRESIDENTE. Dirò al Senato che effettivamente il professore Riberi aveva presentato un emendamento compilato come segue.

« Gli esami che saranno una ripetizione di quello in cui gli studenti sono stati rimandati due volte dovranno essere individuali, pubblici, orali, tenuti, per quanto si può, dagli stessi professori, e versare su argomenti diversi delle stesse trattazioni scolastiche. »

Questo emendamento doveva aggiungersi come un nuovo articolo dopo che fosse stato adottato dal Senato l'articolo 1 del progetto ministeriale.

Noterò, a schiarimento della questione, che questo sistema proposto, nella specialità, dall'onorevole senatore Riberi, è portato dalle leggi universitarie per gli esami del corso di legge, in seguito al riordinamento che si operò dopo il lavoro molto elaborato di una Commissione presieduta dall'onorevole nostro collega senatore Sclopis.

DE MARGHERITA. Il signor ministro, onde rendere più agevole nel suo senso l'adozione pura e semplice del progetto ministeriale, fece la dichiarazione che il Senato intese. Questa ha per mira di aggravare, di accrescere le difficoltà di quel nuovo esame a cui, nel senso del Ministero, sarebbero indistintamente ammessi coloro che già per più di una volta ebbero ad essere rinviati dagli esami ai quali si presentarono.

Pare all'ufficio centrale che questa dichiarazione non possa ravvisarsi come un correttivo sufficiente degli inconvenienti che lo stesso ufficio riconosce dovere necessariamente nascere da quell'indistinta riammissione agli esami nei quali non si ottennero i suffragi degli esaminatori.

Il Senato già intese su qual punto versa la questione che trattasi di risolvere. Essa sta nel vedere se coloro i quali furono rimandati da un esame possano quantunque volte loro piaccia ripresentarsi all'esame medesimo.

Furono sviluppati i motivi i quali, per quanto pare all'ufficio centrale, fecero chiaro e manifesto essere dannoso nell'interesse degli studenti, nell'interesse delle famiglie, nell'interesse dei buoni studi e nell'interesse dell'intero corpo sociale il far luogo a questa indefinita riammissione agli esami.

Il male che risulta da questa indeterminata riammissione agli esami sarà egli sanato coll'accrescere le difficoltà del nuovo esame? Noi non lo crediamo. La ripugnanza di ammettere quest'indistinta riammissione nasce da che la faccenda degli esami, come ho già avuto l'onore di esporre, deve aver un termine, come tutto deve avere un fine; nasce da che colui il quale dopo più esperimenti fu riconosciuto inetto non ha per sé alcuna presunzione per cui egli possa essere ammesso a presentarsi ad un nuovo cimento.

L'aggravare poi le difficoltà dell'esame sarebbe togliere con una mano quello che si accorda coll'altra; perchè se colui il quale in più esperimenti già fu dichiarato incapace non deve essere ammesso, appunto per questa presunzione di incapacità, che risulta da un ripetuto giudizio pronunziato con cognizione di causa dai professori, d'altra parte tanto meno si potrà sperare che egli riesca ad ottenere i suffragi in un nuovo esame quando questo esame sia molto più difficile dei precedenti.

Nel senso adunque dell'ufficio, il correttivo propostosi da parte del Governo alla legge, onde agevolarne l'adozione pura e semplice, non può operare alcun effetto, perchè non toglie quella ripugnanza che ognuno deve sentire, d'ammettere indistintamente quegli che fu rinviato in più esami, a ripresentarsi nuovamente, quasi che in niun caso si dovesse avere, in niun conto si dovesse tenere il giudizio già ripetutamente profferito sulla di lui incapacità da uomini gravi e competenti.

Lo scredito che nascerebbe agli esami, all'ufficio, alla dignità degli esaminatori è evidente. Nè si può vincere quest'ostacolo facendo uso di nuove difficoltà, per colui il quale, rinviato in più esperimenti antecedenti, si espone ad un nuovo esame.

L'ufficio centrale pertanto dichiara, per mia bocca, che non può aderire a questo correttivo, e consentire così all'adozione pura e semplice del progetto ministeriale.

CANTÙ, relatore. L'ufficio centrale, avendo inteso l'emendamento proposto dal senatore cavaliere Moris nella precedente seduta, dovette convenire che quella proposta non si scostava gran fatto da quella dell'ufficio centrale medesimo; e quindi convenne di aderire a un progetto di modificazione alla legge stessa, di modo che noi accettiamo il nuovo emendamento presentato dal cavaliere Moris alla Presidenza.

MORIS. L'ufficio centrale, nell'ultima adunanza per organo del suo relatore, faceva conoscere come avrebbe ammesso alcune modificazioni al suo progetto, e tuttavia credesse necessario mantenere le disposizioni riguardanti il magistero.

Ho quindi creduto opportuno aggiungere due articoli a quelli che ho presentato nell'ultima adunanza, onde la proposta mia sarebbe la seguente:

« Art. 1. Gli studenti, che per la seconda volta o ulteriormente furono o saranno rimandati negli esami di magistero, potranno esservi riammessi purchè siansi uniformati al disposto del paragrafo primo dell'articolo quarto della presente legge.

« Art. 2. Agli altri esami universitari, esclusi i magisteri, potranno la terza volta essere ammessi que'soli che nella votazione sovra il secondo precedente sperimento hanno riportato la metà almeno della totalità dei suffragi.

« Art. 3. Potranno tuttavia essere ammessi la terza volta allo stesso esame, con qualunque numero di suffragi siano stati rimandati, quegli studenti che nel corrente anno scolastico hanno frequentato i corsi relativi alle materie dell'esame da cui furono reietti.

« Art. 4. Non si farà luogo alla terza ammissione, di cui all'articolo 2, se non dopochè lo studente abbia ripetuto un anno di studio.

« Per coloro che non sono tenuti a seguire i corsi universitari, sarà, fra il secondo ed il terzo sperimento, necessario un intervallo almeno di mesi sei.

« Art. 5. In ogni caso le riammissioni di cui agli articoli precedenti avranno solo luogo nei periodi di tempo che dai veglianti regolamenti sono stabiliti per gli esami.

« Art. 6. Gli studenti reietti la terza volta negli esami, di cui all'articolo 2, non potranno essere ammessi ad altro esame nella stessa facoltà.

« Art. 7. Gli esaminandi dovranno pagare l'intero deposito come se si trattasse di un primo sperimento.

« Art. 8. Le veglianti leggi, regolamenti e disposizioni qualunque sono abrogate in quanto sono contrarie alla presente.»

DE COLLEGO GIACINTO. Io intendo votare contro il progetto presentato dall'onorevole senatore Moris e accettato dall'ufficio centrale, e desidero spiegare i motivi che mi spingono ad abbracciare, in materia di pubblica istruzione, un'opinione contraria a quella emessa da tanti dotti professori che siedono in questo Recinto.

Se ad alcuno di voi fosse capitato di aprire il Codice universitario francese, egli vi avrebbe letto in capo del libro le parole seguenti: « Napoleone passava a Torino nel 1807; egli vi si fece rendere conto delle leggi che reggevano quell'antica Università, e rimase colpito dai suoi principi che le informavano. Ritornato a Parigi, egli volle che i legislatori ai quali fu affidata la compilazione delle leggi organiche dell'Università di Francia pigliassero per base quelle alle quali aveva dovuto il suo lustro scientifico il Piemonte. » Diffatti la maggior parte delle disposizioni che reggono ancora oggi l'Università di Francia sono tolte dalle nostre antiche costituzioni. In quanto concerne gli esami invece, i legislatori francesi si scostarono intieramente dal metodo nostro; essi stabilirono che gli esami fossero quasi esclusivamente orali, che essi fossero sempre pubblici, che si ripetessero altrettante volte quante lo chiedessero i candidati.

Ora ha qualche peso per me l'opinione di quei dotti i quali avendo sott'occhio le costituzioni piemontesi se ne vollero scostare in un punto tanto essenziale. Dirò di più, che membro per otto anni dell'Università francese, in tutto quel tempo in cui presiedetti come decano ad una facoltà di scienze, non seppi avvedermi che dalla forma degli esami avessero mai a sentirne danno, come si disse nella discussione generale, né gli studenti, né le loro famiglie. Quanto agli effetti perniciosi che se ne temono per la società, io inviterò coloro che nutrissero un siffatto timore a percorrere l'elenco dei duecento membri dell'Istituto di Francia; a leggere i titoli, se non altro, delle memorie presentate a quel corpo dai dotti che non ne fanno parte ancora, e cesserà in loro la tema che la ripetizione indefinita degli esami scemi il valore degli studi.

Quanto a me confesso che l'introdurre nelle nostre Università le regole degli esami francesi sarebbe un vero progresso. La legge proposta dal Ministero non introduce se non una di quelle regole, ma io l'appoggerò come arra di riforme più estese, riforme di cui avemmo poco fa promessa dall'onorevole ministro dell'istruzione pubblica.

DE FORNARI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Riguardo all'emendamento?

DE FORNARI. La domando per ritirare il mio emendamento.

Siccome io avevo dichiarato opinare ed essere disposto a votare per il progetto quale ci è pervenuto dalla Camera de' deputati, cui aderisce il Ministero, e non ho proposto la modificazione al sistema dell'ufficio centrale, se non dirò, come suol dirsi, indifferenza di causa di veder riunirsi la maggioranza del Senato in tale opinione che professo, e con la speranza che la mia proposizione riuscisse conciliativa. Udita era la dichiarazione del signor ministro che repugnante a tale modificazione conciliativamente da me proposta, come ad ogni altra, e con la quale dà atto che il sistema ministeriale fu primitivamente in espressi termini, che opportuni e provvidi impedimenti fossero opposti all'abuso della indefinita ammissibilità ad iterativi esami, ma ciò in via di regolamento, e che la Camera de' deputati non aveva rimesso quella riserva, se non perchè era esplicita e non dovesse figurare come restrittiva legislativamente alla libertà degli esami anco ripetuti, mi determino a ritirare il mio emendamento, come repugnerà ad ogni altro che introduca legislativamente ostacoli alla reiterazione degli esami.

PRESIDENTE. Di questo potrà parlare quando la discussione si aggiri sul secondo articolo cui si riferisce il suo emendamento.

DE FORNARI. Ho chiesto la parola solo per ritirare il mio emendamento.

PRESIDENTE. Credo appunto di mettere in avvertenza chi prende la parola, perchè non si confonda la discussione, che la medesima ora è aperta sull'articolo 1. Esso è concepito in questi termini:

« Coloro che per la seconda volta o ulteriormente furono o saranno rimandati in fine dell'anno scolastico da alcuno degli esami prescritti nelle scuole dipendenti dal Ministero di pubblica istruzione, non potranno esservi riammessi se non nel primo mese del venturo anno scolastico; e coloro che saranno rimandati nel primo mese dell'anno scolastico non potranno esservi riammessi prima del finire di detto anno. »

Gli emendamenti proposti prima dall'ufficio centrale, essendo stati ritirati, avendo esso dichiarato di riunirsi al progetto proposto dal senatore Moris, non resta che la proposta del senatore Moris da mettere a fronte del progetto ministeriale.

L'articolo primo della proposta del cavaliere Moris direbbe:

« Gli studenti che per la seconda volta o ulteriormente furono o saranno rimandati negli esami di magistero potranno essere riammessi, purchè siasi uniformati al disposto del paragrafo primo dell'articolo quarto della presente legge. »

Ho già fatto osservare al preopinante che il paragrafo cui si riferisce è concepito ne' termini seguenti:

« Non si farà luogo alla terza ammissione di cui nell'articolo 2 se non dopo che lo studente abbia ripetuto un anno di studio. »

Perciò la parola è al senatore Maestri per combattere la proposta del senatore Moris.

MAESTRI. Le ragioni che valgono a sostenere l'uno o l'altro degli opposti progetti, se erano opportune nella discussione generale, acquistano per avventura maggiore opportunità ora che la disputa è passata dall'astratto dei principii al concreto della legge.

L'emendamento dell'onorevole senatore Moris porta una restrizione; ed io mi vi oppongo; come mi oppongo a tutti gli emendamenti, siccome restrittivi della libertà.

La restrizione che si pretende portare agli esami è una vera interdizione perpetua (presa la parola nel lato senso) dai pubblici uffici e dalle professioni liberali.

Vedo che tale interdizione è differente da quella del Codice penale; ma differente in ciò che quest'ultima è una pena disonorante, e quella non è pena propriamente. Ma quanto alla privazione dei diritti è cosa eguale. Imperocchè è violato il mio diritto di proprietà egualmente, sia che io venga cacciato dal mio fondo, sia che ne venga impedito di entrarne in possesso. Ora lo Statuto dà a tutti i cittadini (salve le eccezioni determinate dalle leggi) una proprietà inviolabile, il diritto d'ammissibilità alle cariche civili e militari, e questo diritto mi è tolto perpetuamente quando mi si tronca la carriera degli studi.

Il Senato, che è specialmente istituito conservatore dello Statuto, ci penserà seriamente; e non credo che vorrà ammettere una disposizione che menomamente lo offenda.

L'ufficio centrale riconosce che la legge del 1772 è contraria allo Statuto, o almeno che è troppo austera, e crede di emendarla o migliorarla.

Vediamo. La legge del 1772 prescriveva la restrizione al secondo esame: il progetto dell'ufficio centrale porta la restrizione al terzo. Si pretende che questo progetto temperi il rigore della legge antica, e si concili colla legge fondamentale. Ma io lo risguardo come più severo e del pari contrario allo Statuto. Dico più severo, poichè la privazione del terzo esame non ha rimedio, l'escluso è perpetuamente interdetto dall'esercizio delle cariche pubbliche e delle professioni; laddove la legge antica aveva nell'uso il provvedimento regio della dispensa. Che l'uso fosse più o meno frequente, ciò non importa alla questione: il Re aveva il diritto di concedere; ciò basta ad escludere che la legge fosse inflessibile, mentre lo è la proposta dell'ufficio.

Di che segue che una legge del Governo assoluto in se stessa severa ma temperata, o per solito possibile a temperarsi da regi provvedimenti, per farla più mite sotto il Governo libero, si spoglia d'ogni possibile moderazione e si rende inesorabile. Oltre a ciò si lascia come prima colla restrizione lesiva dei diritti politici e civili.

L'onorevole relatore per escludere che la legge non è contraria allo Statuto ha recato alcuni esempi in cui mostra essere lecito colpire i diritti de' cittadini. Ha recato in mezzo l'esempio del prodigo, a cui la legge toglie il diritto d'amministrare i suoi beni; l'esempio di quello a cui la legge permette che sieno tagliati i rami delle piante le quali danneggiano il campo del vicino.

Ma egli mi pare che fra queste disposizioni e quella che si propone dall'ufficio centrale non stia nè parità, nè analogia.

La legge frena il prodigo, come un pazzo, *qui furiosum facit exitum rerum suarum*; perchè nuoce a sè e alla famiglia; la legge prende una cautela; lo sottopone ad un curatore, ma non lo spoglia del diritto di proprietà de' suoi beni; e quando si riconduce nella via del dovere, quando insavisce, gli rende libero l'amministrare da sè.

Non è così dello scolaro, cui è impedita perpetuamente l'intrapresa carriera degli studi; il diritto di partecipare alle cariche e alle professioni non gli è sospeso, gli è tolto irrevocabilmente.

Se si vuol procedere collo scolaro, come la legge tratta il prodigo, si usi il freno, la cautela; ma non gli si tolga il diritto. S'impedisca di proceder oltre finchè non siasi abilitato negli studi; rifaccia la scuola tante volte quante sono necessarie.

Ed ecco tutto ciò che può farsi.

Il caso del proprietario che danneggia colle sue piante il fondo del vicino è ancora più lontano dal caso nostro. Sog-

gettandolo a soffrire il taglio dei rami che nuocono altrui, la legge non gli toglie alcun diritto. Il diritto di difesa è dato al vicino che sente il danno.

Il giovane che manca negli studi non ha offeso i diritti di alcuno. Alcuno non ha azione contro di lui. E se vi è bisogno di provvedimento disciplinare, quello si è di farli rifare il corso.

Ma nuno può toglierli il diritto di studiare, e di abilitarsi all'esercizio della facoltà, e delle professioni e de' pubblici uffizi senza offendere questi diritti medesimi guarentiti dallo Statuto.

Niuna dimostrazione è stata fatta contro questa proposizione, che io credo solidamente stabilita.

Vi ha pur chi teme che l'ammissione indefinita agli esami non nuoca alla società pel troppo numero degli studenti, e vorrebbe diradarne la turba, cioè di cinque o sei sopra migliaia, chè non più di tanti sono per adeguato i disapprovati nel secondo esame. Questo mi ricorda lo zelo di quegli economisti che, proponendosi di avere gli ottimi nell'esercizio delle liberali discipline, sostenevano doversi a pochi eletti aprire il tempio di Minerva, come si pratica ora per altro fine in qualche infelice paese della penisola. Il Verri osservava che gli eccellenti sono rari in tutte le professioni, e che quelli non sorgono che dalla moltitudine, appunto come l'alceol non si sviluppa da pochi grappoli d'uva simmetricamente collocati, ma dal fermento di una gran massa di essi insieme rimescolati.

Un onorevolissimo senatore già opponeva al progetto ministeriale che parecchi dei giovani che tornavano dalle altre Università d'Italia non si mostravano molto istrutti negli esami che ripetevano in questa.

Io non vorrò contraddire il fatto, chè troppa fede ho nelle sue parole, e le sue parole sono pur autorevoli quanto che egli fu posto e stette non poco alla direzione degli studi; nè smentì la speranza concepita ne' cuori italiani, che quella promozione fosse preludio alle liberali riforme di cui godiamo e che rendono questo felice reame oggetto d'invidia ad altre nazioni.

Ma io non potrei sì di leggieri indurmi a credere che l'indefinita ammissibilità agli esami fosse la cagione perchè meno addottrinati rimpatriassero i giovani piemontesi. Se ciò fosse, il danno sarebbe comune a tutta la scolaresca. Ora, noi vediamo che le Università le quali ammettono quelle libertà, e non so quale la escluda, fanno eccellenti alunni, riguardevoli per numero e per dottrina. E poichè il tema mi conduce a dire della parmense, della quale fui testimonia e parte, è noto che da vari paesi vi accorrevano gli studenti, i quali per certo non accusano il metodo degli esami che colà si tiene.

Ne abbiamo testimoni non pochi, e per citare sol quelli che sono, per così dire, presenti, e pur omettendo i professori Melegari e Pellegrini qui insegnanti, e parlando solo dei genovesi che furono alunni della detta Università, indicherò un Cabella, avvocato distinto, un Castagnola e un Tonini, consiglieri nella Corte d'appello di Genova, gli avvocati Berghini e Cattaneo, deputati, de' quali il secondo fu mio condiscipolo e gli altri seguirono il mio corso di politica economia.

Questi bastano, io penso, a rimuovere il carico che si volesse apporre al metodo degli esami senza restrizione.

Dirò per altro, per manifestare tutto il mio avviso, che nella pubblica istruzione reputo necessario il sistema affatto contrario a quello che si vuole in fatto di polizia, cioè i provvedimenti preventivi anzichè i repressivi. Mi spiego. Se ogni

bimestre, a cagion d'esempio, gli scolari siano obbligati a riportare dal professore e dall'ispettore, o censore che sia, un certificato di assiduità, di diligenza, di saviezza; e se questi certificati si renderanno indispensabili per l'ammissione agli esami, avremo già una probabilità e quasi sicurtà che gli esami riusciranno a bene, quando lo studente presenterassi munito di quella specie di cauzione. L'obbligo di ottenere i certificati (che si usano in qualche Università, e sono sperimentati efficacissimi sotto il nome di *formole*) serviranno ad ammonire il giovane negligente, a tener desta la sua solerzia, a correggere l'indolenza.

Un altro provvedimento credo utilissimo a prevenire la ripetizione degli esami, ed è l'esame quotidiano. Come? L'esame quotidiano? Certamente. Io tengo e l'ho provato per esperienza giovevolissimo lo spendere il primo quarto d'ora della lezione nel far ripetere le cose più sostanziali insegnate nella lezione precedente. Questo sindacato quotidiano obbliga i giovani tutti a stare attenti, a prender note, a prepararsi pel dì successivo; giacchè ognuno di essi ben sa d'essere esposto alla chiamata e al rendiconto. E il professore ha in questo un modo di punizione, e gli scolari lo veggono, quello d'interrogare alcuno di quelli che prestò meno attenzione. Il che gli dà occasione di richiamarlo al dovere.

Dissi che questi provvedimenti riescono utilissimi. Io certamente ho veduto per lunghi anni essere stato non frequente il caso del secondo esame; nullo, se ben ricordo, o un solo il caso del terzo.

So che qui sono in uso i *trattati*, molti de' quali assai succinti. Cosa utilissima in se stessi, poichè servono come di prospettiva a tutta la via che deve lo studioso percorrere, e di richiamo alla fine del corso dei principii e delle parti più notabili della scienza. Ma sento dire che i negligenti ne abusano con molta facilità.

Ne imparano a memoria quella parte, su cui debbono cadere gli esami, e si lusingano di poter così ottenere l'approvazione. Ma i giovani s'ingannano sovente. Imperocchè sapere i sommi capi di una disciplina, non è sapere la disciplina medesima; la quale non consiste solo ne' principii fondamentali, ma ancora nelle conseguenze cui quelli conducono, e nel complesso delle ordinate cognizioni che la costituiscono. E portandosi dai professori le interrogazioni su tale complesso, i giovani che hanno trascurato lo studio non si trovano in grado di rispondere, e sono giustamente rimandati. Le buone intenzioni e le nobili fatiche dei dotti e zelanti professori saranno coronate da migliori successi quando sarà condotto ad effetto il divisato ordinamento degli studi di cui si stanno occupando; e nell'opera importantissima che hanno per le mani, credo che rimarranno viepiù persuasi del quanto sia inutile una legge restrittiva degli esami, e che potrà meglio sopperire all'uopo qualche altro provvedimento.

Perciò io persisto nel voto che accoglie il progetto ministeriale.

GIOTA, ministro dell'istruzione pubblica. Il Ministero non crede di avere debito di spiegarsi sulla proposta fatta sia dall'onorevole senatore Moris, sia da quel qualunque altro che volesse modificare ancora quella proposta, e ciò, perchè il Ministero, bene o male, crede il proprio sistema più razionale e più consentaneo ai tempi; il sistema, cioè, della libertà indefinita vincolata non da altro che da esami rigorosi. Qualunque proposta dunque si scosti da questo sistema, il Ministero dichiara che non può accettarla, e per quanto è in lui la respinge.

PINELLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Pinelli.

PINELLI. Al punto a cui sembrami giunta la discussione, e vista la molteplicità degli emendamenti che sono stati proposti, i quali hanno in vari sensi modificata la proposizione che si era fatta prima dall'ufficio centrale, e sopra della quale ora lo stesso ufficio centrale sarebbe pronto a rivivere, qualora si adottasse quella serie di disposizioni di cui il Senato già intese la lettura, ognuno vede quale sarebbe ancora il tempo che si richiederebbe per venire ad una minuta discussione di tante disposizioni, il cui merito avrebbe bisogno di essere apprezzato per ciascuna.

Mi pare che una parte almeno dei membri del Senato possa avere d'altro canto apprezzata la dichiarazione che il ministro ha fatta, ed alla quale abbiamo già inteso darsi esplicita adesione da alcuni dei preopinanti.

Io quindi proporrei che il Senato dichiarasse che, prendendo atto della dichiarazione del ministro, passa all'ordine del giorno e viene alla discussione del progetto ministeriale.

PRESIDENTE. Il signor senatore Pinelli alludendo alla dichiarazione fatta dal signor ministro d'istruzione pubblica, proporrebbe un ordine del giorno, mediante il quale si dà atto di questa stessa dichiarazione, aggiungendo, secondo la formola solita, che si passa all'ordine del giorno sulla discussione del progetto ministeriale.

Io lascio giudice il Senato dell'opportunità di questa proposta.

VESME. Domando la parola.

PRESIDENTE. Però una cosa mi credo in debito di far osservare al Senato, ed è che quest'ordine del giorno, benché sia usato altrove, avrebbe l'inconveniente di dire una cosa che mi pare non essere esatta, cioè che si passerebbe alla discussione, il che appunto è ciò che si fa, perchè discutendosi un emendamento si discute sopra l'articolo ministeriale.

VESME. Valeva appunto osservare questa cosa per parte dell'ufficio. Sembra che il senatore Pinelli voglia che abbiasi a discutere e votare prima il progetto ministeriale di quello dell'ufficio centrale. Questo sarebbe contrario all'articolo 48 del regolamento del Senato, e credo che la discussione debba continuare sull'emendamento dell'ufficio stesso, ossia sull'emendamento del senatore Moris, accettato dall'ufficio medesimo.

PINELLI. Credo che l'invocazione dell'articolo 48 del regolamento nel caso di una votazione del Senato sull'ordine del giorno non potrebbe fare ostacolo alla discussione del progetto ministeriale.

Non vedo vi sia alcuna disposizione la quale vieti che si possa eccitare la votazione e deliberazione del Senato sul merito dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Non ho difficoltà di consultare il Senato a questo proposito, anzi ciò è mio dovere.

Consulterò adunque il Senato; ma ho creduto bene (siccome colui che debbe mantenere la regolarità delle sue discussioni e deliberazioni) far sentire al Senato il genere di forma in cui si trova concepito l'ordine del giorno proposto dal senatore Pinelli.

Il Senato sarà giudice se quest'ordine del giorno sia ammissibile o no.

DI POLLONE. Domando la parola contro l'ordine del giorno proposto.

PRESIDENTE. Il senatore Di Pollone ha la parola.

DI POLLONE. A termini dell'articolo 48 invocato testé da uno degli onorevoli membri dell'ufficio centrale, mi pare

evidentemente dimostrato che gli emendamenti debbano essere posti dopo la questione pregiudiziale.

Io mi fo lecito di osservare che se si passasse all'ordine del giorno proposto dal senatore Pinelli si verrebbe a troncicare la discussione di tutti gli emendamenti che sono stati proposti fin qui.

Comprendo bene che mi si può dire potersi questi emendamenti produrre sotto altra forma al progetto ministeriale, ma intanto ne sarebbe pregiudicata la questione di principio; nè gli emendamenti presentati debbono essere discussi e votati prima della questione pregiudiziale.

Ciò mi pare evidente dalla semplice lettura dell'articolo 48 onde non andare all'incontro di questo risultato prescritto dal regolamento.

Io domando perciò l'ordine del giorno sull'ordine del giorno del senatore Pinelli; vale a dire che si continui la discussione sugli emendamenti nell'ordine stato proposto e ben chiarito dal nostro presidente.

PINELLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il senatore Pinelli ha la parola.

PINELLI. Mi pare evidente che, secondo il senso attribuito sempre alla materia regolamentare, questa formi bensì una norma alla quale si attenne (e ne siamo tutti testimoni) chi presiede a questo onorevole Corpo; pare però che sia egualmente principio già abbracciato che, anche in ordine a quelle disposizioni del regolamento dove il presidente incontrasse difficoltà, sia soltanto consultando il voto del Senato, che tale difficoltà possa essere tolta.

Io ho semplicemente proposto un ordine del giorno contro gli emendamenti; credo averlo fino ad un certo segno anche appoggiato con ragionamenti. Difatti, dopo una serie di successive modificazioni le quali terminarono con uno sviluppo anche maggiore di disposizioni di cui non è facile che ciascuno dei membri (almeno parlo per conto mio) possa rendersi ragione, io non credo che sia inopportuno in tali casi il consultare l'opinione del Senato, se debbasi cioè prendere atto di una dichiarazione la quale entra in sostanza nelle attribuzioni proprie del Ministero, che sono quelle di regolare con certe forme gli esami per raggiungere lo scopo della legge, perocchè il Senato votando una legge intende che questa non sia illusoria, nè favorisca l'ignavia, ma riguardi esami seri.

Quando il ministro dichiara che è appunto in questo senso che fa la sua proposta al Senato, nell'aderire a tale proposizione, io credo di fare cosa la quale non possa essere immeritevole anche dell'attenzione di questo Corpo onorevolissimo.

PRESIDENTE. Io farò osservare al senatore Pinelli che l'atto è preso prima dall'inserzione che si farà nel processo verbale della dichiarazione formale fatta dal ministro, poi dalla pubblicità che ha tutto ciò che venne detto o dal Ministero o dai senatori.

In quanto all'opinione che porta il senatore Pinelli, che cioè il Senato possa derogare al suo regolamento con una deliberazione per così dire accidentale, io, come conservatore in questo momento dello stesso regolamento, non mi saprei accostare alla sua idea; credo anzi che se il Senato volesse modificare il suo regolamento, debba farlo nelle forme in cui lo ha sancito.

Ma lasciando ognuno dei senatori giudice del valore della proposta, dirò meglio, dell'opportunità della proposta fatta dal senatore Pinelli, siccome si propose dal senatore Di Pollone la questione pregiudiziale, io la porrò ai voti uniformandomi anche in ciò al disposto del regolamento.

Prego coloro i quali sono d'avviso che si abbia da adottare la questione pregiudiziale, anzichè venire ai voti sulla proposta dell'ordine del giorno, di volersi levare,

(Il Senato approva la questione pregiudiziale.)

PRESIDENTE. La parola è al senatore Riberi.

RIBERI. Io respingo l'emendamento del signor senatore Moris rifuso in quello della Commissione, e respingerò qualunque altro emendamento contrario al progetto ministeriale. Lo respingo perchè contrario alla libertà individuale, perchè manca di scopo, perchè vessatorio agli studenti.

Si dice che la legge può restringere la libertà individuale. *So anch'io che la legge può restringere ed anche reprimere la libertà individuale, può restringere gli stessi diritti naturali all'uomo, può impedire la manifestazione delle sue più nobili facoltà istintive, affettive, intellettuali; ma quando? Quando questa libertà, questi diritti, queste facoltà, tramodano a danno altrui, od a mal esempio, che è pur esso un gran danno. Ma so che nel tempo stesso uno studente il quale ha genio ad una carriera che ha già percorsa se non tutta, in parte, che ha già fatti sacrifici di tempo e di fortuna, che non può raggiungerne la meta di così preste gambe come i suoi compagni, sovente meno per sua colpa che per necessità di natura che gli fu madrigna; so, dico, che se questo studente vuole a forza di pazienza d'insistenza, di studi domare la propria restia natura, egli è perfettamente nel suo diritto, e non danneggia alcuno: se danno vi ha in ciò, non è questo danno altrui, ma sì di se stesso; è danno del suo tempo, è danno della sua fortuna, è danno della sua fama; ed una legge che gli vietasse la si fatta soddisfazione, sarebbe ugualmente ingiusta, come se gli vietasse di parlare, di vedere, di respirare, di muoversi.*

E questa legge mi avrebbe tanto maggiore sembianza di durezza in quanto che non è nessuno fra noi il quale non abbia conosciuto alcuni giovinetti che divagati fino ad un periodo della loro vita, ravveduti poi o per una calamità pubblica o privata, o per acquisto di senno e di giudizio, sonosi gettati animosamente nella carriera percorsa prima con mollezza, e vi hanno fatto progressi inattesi, splendidi e talora stupendi.

E dico ancora che la siffatta legge avrebbe a' miei occhi sembianza di durezza per ciò che non s'ignora che, se per l'ordinario le malattie, le cadute, le ferite affraliscono l'intelletto dell'uomo, pure qualche volta lo svegliano. A chi non è noto il caso di quello scemo il quale caduto in un pozzo, fu di là dentro tratto con l'ingegno sveglio? Sia costui una, due volte rimandato agli esami nelle nostre Università, ecco una legge che gli vieterà l'usufruttare questa fortuna che gli offre il caso; caso di cui non abuserà egli certamente e di cui nessuno vorrà certo farne mai una speculazione.

Sono ormai trent'anni; dico male, sono più di trent'anni ch'io tengo esami nella regia Università. Or bene, in un così lungo periodo di tempo ed in tanto numero di esaminati, debbo asseverantemente dire che vidi pochissimi stati una volta rimandati ad un esame, presentarsi una seconda volta invano allo stesso esame. E perchè ciò? Perchè la gioventù è d'indole generosa e sente forte il pungolo dell'amor proprio. Da qui nasce che il rinvio dall'esame sia cento volte più potente per correggerlo che non qualunque persuasione, qualunque esortazione, qualunque ammonizione; tanto che ebbi più volte ad ammirare, come ammirarono molti dei miei colleghi la gran copia di sapere cui era in pochi mesi salito il rimandato. Se così pochi sono i rimandati nel secondo esame, che cosa si dirà dei rimandati del terzo o del quarto? Dunque manca lo scopo di una legge.

Si parla sempre della longanimità dei professori, e si teme sempre che questa ridotta al termine, siano i professori per prendere il disperato partito, a scanzo d'ulterior noia, di passare a' gradi superiori tutti i rimandati. Qui sotto, o signori, vi è più che un'ingiustizia, vi è una piccola ingiuria.

Il professore è o debbe sempre essere col sentimento della sua dignità. Tutti i professori che io conobbi fin qui lo furono. Ma se mai qualcuno fosse dimentico del suo decoro, siccome gli esami saranno pubblici, l'opinione pubblica lo farà rientrare in dignità sferzandolo colla sferza dello scorpione.

Il professore è o debb'essere coscienziato. Tutti i professori che io conobbi fin qui lo furono; ed un professore coscienziato sa che s'egli non dà un voto ragionato, un voto che sia la vera espressione del suo convincimento sul valore del candidato, egli tradisce se stesso, tradisce il candidato, tradisce la sua famiglia, tradisce la patria e tradisce insin le venture generazioni. Dico ancora che tradisce insin le venture generazioni per ciò che s'egli senza giusta ragione promuove a gradi superiori un inetto, potrà quest'inetto un giorno salire una bigoncia o diventare scrittore, e nell'una e nell'altra qualità disseminare falsi principii, i quali passando alle venture generazioni le contamineranno pur esse.

Sono anch'io professore, epperò amo che si parli della longanimità nei professori, che si faccia la parte loro. Ma debbo nel tempo stesso esser giusto e parlar anche della longanimità degli studenti rimandati; e credo che delle due longanimità messe a fronte, quella dello studente soprasti a quella del professore. Al fin dei conti il professore perde una ora nel tenere l'esame, ma lo studente perde un tempo cento volte più lungo, mille volte più lungo se rimandato. Il professore perde un'ora, e tutto è finito; ma lo studente oltre ad un tempo molto maggiore, perde una parte della sua fortuna. Il professore perde un'ora e nulla più; ma lo studente oltre ad una perdita molto maggiore di tempo ed alla perdita d'una parte della fortuna, perde, se rimandato, la fama, e sarà costretto di tollerare per tutta la sua vita l'umiliazione della misera posizione che si è formata egli stesso.

È poi nel mio concetto un vero capo-piedi il concedere la riammissione indefinita agli esami degli studenti delle scuole secondarie, ed il negarla agli studenti dei corsi accademici ed universitari. In quanto a me io invertirei le parti, e sarei più rigoroso per coloro che hanno appena incominciato la carriera, che non per quelli che l'hanno già percorsa se non tutta, in gran parte.

Per queste ragioni e per quelle che dettarono il progetto ministeriale, io respingo ogni emendamento; abbraccio il progetto ministeriale con quell'altro emendamento che ebbi l'altro ieri l'onore di proporre al Senato, e che è diretto a mallevare seriamente e solennemente l'efficacia degli esami di riammissione indefinita.

VESME. Già il Senato ha udito dal signor relatore Demargherita come dopo le dichiarazioni del signor ministro della istruzione pubblica, l'ufficio centrale non possa acconsentire all'ammissione illimitata agli esami.

L'ufficio deve ancora dichiarare, per l'influenza che ciò possa avere nel votare l'ammissione pura e semplice del progetto ministeriale, che esso seguendo in ciò il voto manifestato dalla grande maggioranza dei membri, preferisce la reiezione totale della legge.

PRESIDENTE. Non domandandosi la parola, non resta che a porre a votazione l'articolo 1 dell'emendamento del senatore Moris di cui darò nuova lettura. *(Lo rilegge)*

Chi adotta l'emendamento voglia alzarsi.

(Il Senato lo rigetta.)

CANTÙ, relatore. Il comitato centrale, non ammesso l'emendamento del senatore Moris, richiamerebbe l'attenzione del Senato sull'emendamento da esso proposto, che è quanto dire: « Gli studenti delle scuole secondarie dipendenti dal Ministero di pubblica istruzione, rimandati due o più volte da alcuno degli esami che essi debbono subire nel corso dei loro studi, compreso quello del magistero, non potranno esservi riammessi se non nel mese del venturo anno scolastico, e qualora ne siano nuovamente rimandati, essi non potranno esservi riammessi che in fine del medesimo anno scolastico. »

In questo articolo fu dimenticata prima della parola *mese* la parola *primo*; prego il Senato a perdonare a questa mancanza o del tipografo o del relatore.

PRESIDENTE. Io porrò ai voti, se non si domanda la parola, l'articolo emendato dall'ufficio centrale testè letto dal signor relatore.

(È rigettato.)

Viene ora l'articolo 1 del progetto ministeriale di cui fu data lettura: pare inutile rileggerlo, epperò lo metto ai voti.

Chi lo approva sorga.

(È approvato.)

« Art. 2. L'esaminando dovrà pagare l'intero deposito come se si trattasse di un primo esperimento. »

(È approvato.)

Art. 3. Qui verrebbe l'emendamento del signor senatore Riberi.

Un senatore. Lo ha ritirato.

PRESIDENTE. No! no!

DI MONTEZEMOLO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Domando prima se quest'emendamento è appoggiato.

(È appoggiato.)

Il senatore Di Montezemolo ha la parola.

DI MONTEZEMOLO. Io divido perfettamente l'opinione del senatore Riberi sull'utilità di circondare questi esami di maggior guarentigia per il sapere degli allievi. Però lo stesso onorevole senatore ha già osservato essere a lui indifferente che queste disposizioni vengano stabilite per via di regolamento o per via di legge.

Io soggiungerò che ove si stabiliscano con un regolamento, la legge avrà pronto il suo corso; e siccome il ministro promise che esse verrebbero nel regolamento consacrate, la legge avrà così finito il suo stadio. Laddove se noi le aggiungiamo nella legge presente...

SCLOPIS. Domando la parola.

DI MONTEZEMOLO..... bisognerà rimandarla all'altra Camera, e allontaneremo sempre più il momento di vederla compiuta.

GIOIA, ministro della istruzione pubblica. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il ministro ha la parola.

GIOIA, ministro dell'istruzione pubblica. Io ho dichiarato già quanta simpatia m'inspirino, e come faccia plauso sincero alle proposte fatte dallo egregio signor professore Riberi.

Nessuno più di me desidera che questi esami, che saranno dati ai ritardatari, siano condotti con molta e rigorosa severità. Ma forse non dispiacerà al Senato, non dispiacerà allo stesso proponente, signor professore Riberi, che al potere esecutivo sia lasciato fare quello che naturalmente gli appartiene.

Questa materia degli esami suole essere soggetto di regolamenti naturalmente mutabili. Il Ministero dichiarò che si atterrà di buona voglia alle forme, alle avvertenze, alle cautele indicate dall'egregio professore, ma vorrebbe che questo (anche direi per una ragione di convenienza) fosse lasciato fare al potere esecutivo, il quale su questo argomento ha debito e ragione d'iniziativa.

RIBERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. L'aveva domandata prima il senatore Sclopis.

SCLOPIS. La cedo al proponente.

RIBERI. Se prima io non era indifferente che fosse per legge, ora, dopo le spiegazioni date dal signor ministro, non ho difficoltà di ritirare il mio emendamento.

SCLOPIS. Mi duole che l'emendamento...

Una voce. Lo ha ritirato.

PRESIDENTE. Allora si passa all'articolo 3 così concepito:

« Le vigenti leggi, regolamenti o disposizioni qualunque, sono abrogate in quanto sono contrarie alla presente. »

Chi adotta quest'articolo voglia levarsi.

(È adottato.)

Si passa allo squittinio segreto sul complesso della legge.

Intanto darò conoscenza alla Camera di una lettera indirizzata alla Presidenza dal senatore Serra, il quale accennando ad alcune ragioni di famiglia, che lo chiamano altrove per qualche tempo, domanderebbe un congedo di un mese.

Io prego adunque coloro che accordano questo congedo a volersi levare.

(È accordato.)

Risultamento dello scrutinio segreto:

Votanti	85
Voti favorevoli	29
Voti contrari	24

(Il Senato adotta.)

I signori senatori saranno convocati a domicilio per la prossima adunanza.

La seduta è levata alle ore 4 1/4.